

## Decisione di contrarre n. 184 del 10/10/2024

<b>OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE</b>	Procedura telematica aperta per l'affidamento della convenzione multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile generale a favore della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate e dei suoi tesserati.
<b>CODICE IDENTIFICATIVO</b>	RA 293/24/PA
<b>BENEFICIARIO</b>	FISG - Federazione Italiana Sport Del Ghiaccio – giusta “Atto di attivazione committenza ausiliaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. z), 4) dell’allegato I.1 del D.Lgs 36/2023” sottoscritto in data 20/09/2024.  Infatti, nell’ambito della presente iniziativa, Sport e salute S.p.A. agisce in favore della FISG - Federazione Italiana Sport Del Ghiaccio (di seguito anche la “Stazione appaltante”).
<b>TIPOLOGIA PROCEDURA</b>	<b>DI</b> Procedura aperta ex art.71 del D. Lgs.36/2023.
<b>IMPORTO DELL'APPALTO</b>	Euro 750.000,00 quale importo dell'appalto (30 mesi).
<b>DURATA</b>	La durata della convenzione (escluse le eventuali opzioni) è di 30 mesi come di seguito riepilogato:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalle ore 24,00 del 31/12/2024 alle ore 24,00 del 30/6/2025;</li> <li>- Dalle ore 24,00 del 30/6/2025 alle ore 24,00 del 30/6/2026;</li> <li>- Dalle ore 24,00 del 30/6/2026 alle ore 24,00 del 30/6/2027.</li> </ul>
<b>EVENTUALI OPZIONI</b>	Valore massimo stimato dell'appalto euro 1.350.000,00 IVA esclusa di cui:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro 750.000,00 quale importo dell'appalto (30 mesi);</li> <li>- Euro 600.000,00 per servizi analoghi (24 mesi).</li> </ul>
<b>REQUISITI PARTECIPAZIONE</b>	<b>DI</b> Requisiti di idoneità:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iscrizione nel <b>Registro delle Imprese</b> oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti <u>con quelle oggetto della presente procedura di gara</u>;</li> <li>- Per le Compagnie Assicurative aventi sede legale in Italia, l'<b>autorizzazione IVASS</b>, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente e/o dal CIPE, all'esercizio nel ramo oggetto dell'offerta;</li> </ul> Requisiti Di Capacità Tecnica E Professionale:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Esecuzione negli ultimi tre anni</b> dalla data di pubblicazione del disciplinare <b>delle seguenti prestazioni analoghe</b> a quelle in affidamento, anche a favore di soggetti privati, per un importo minimo almeno pari ad € 3.000.000,00.</li> </ul>

<b>CRITERIO AGGIUDICAZIONE</b>	<b>DI</b> Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PE = 20</li> <li>▪ PT = 80</li> </ul>
<b>SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>	<b>NO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i servizi oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività e processi strettamente correlati tra loro. Inoltre, in tale contesto, la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la ripartizione delle responsabilità contrattuali, con conseguenti possibili criticità in sede di esecuzione contrattuale. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, la stazione appaltante ha comunque tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati.</li> </ul>
<b>MOTIVAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura ai sensi dell'art. 106 c.1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 27.000,00.</li> <li>- Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.</li> </ul> <p>Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.</p> <p>L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.</p> <p>Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 c. 3 del Codice.</p> <p>L'affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:</p> <p>ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice Appalti, si dispone che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.</p>
<b>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</b>	Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, se nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 (cinque) per cento, dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione.

	<p>Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.</p> <p>La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dalla Committente – a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.</p> <p>Come previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il contratto verrà stipulato dopo che sarà decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.</p>
<p><b>DEROGHE AL BANDO TIPO</b></p>	<p>è stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2023, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo la data di pubblicazione del Bando Tipo ANAC;</li> <li>▪ è stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del D. Lgs.36/2023, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>- giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non trovano applicazione il comma 8 dell'art. 68 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 5 e seguenti del citato art. 68, con tutte le conseguenze connesse;</li> <li>- (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità;</li> <li>- (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;</li> <li>- (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;</li> </ul> </li> <li>▪ è stata rivista la disciplina dei GEIE, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>- (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità;</li> <li>- (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;</li> <li>- (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale fornitori in sostituzione dell'Impresa mandataria;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui agli art. 95, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;</li> <li>- gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;</li> <li>- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 94, comma 1;</li> <li>○ le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 94, comma 1;</li> <li>○ il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 94, comma 1;</li> <li>○ ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.</li> </ul> <p>Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;</p> </li> <li>- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 98:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--	--

	<p>contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).</li> </ul> <p>Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate;</p> <p>Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovvero sia approvati, alla data fissata per la presentazione delle offerte o comunque risalenti al triennio precedente;</li> <li>▪ con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazione analoghe, di cui all'art.62 del Disciplinare di gara, è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente dalla data di pubblicazione del disciplinare.</li> <li>▪ è stato precisato che in caso di proroga l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa pena la risoluzione del contratto;</li> <li>▪ è stato previsto che debba "sempre" essere il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (Direttore Procurement) a formulare la proposta di aggiudicazione (e non, quindi, la commissione) al fine di recepire le indicazioni contenute nelle procedure aziendali interne;</li> <li>▪ è stata integrata la disciplina dell'aggiudicazione per consentire all'aggiudicatario di essere edotto degli oneri successivi alla comunicazione di cui all'articolo 90, comma 1, del Codice;</li> <li>▪ è stata disciplinata l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023;</li> <li>▪ al fine di accertare i poteri di firma del fideiussore viene richiesta la presentazione della documentazione probatoria (autodichiarazione del fideiussore o autentica notarile).</li> </ul>
--	---

<p><b>ULTERIORI NOTE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sport e salute S.p.A. agisce nell'ambito della presente iniziativa come Centrale di committenza ai sensi dell'art. 63, del D.Lgs. 36/2023.</li> <li>▪ Alla presente procedura si applica l'inversione procedimentale e pertanto procede prima alla valutazione.</li> </ul> <p>dell'offerta tecnica, poi di quella economica, successivamente alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.</li> <li>▪ La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli 29 e 25 del D.Lgs. 36/2023, all'interno della piattaforma di Sport e salute.</li> <li>▪ Potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8-9 e art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023.</li> <li>▪ Per la ricezione delle offerte potranno applicarsi i termini ridotti di cui all'art.71 del D.Lgs. 36/2023.</li> </ul> <p>A norma dell'articolo 17, comma 3, ove venga sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita, il termine di conclusione delle procedure di aggiudicazione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura aperta: nove mesi.</li> </ul>
<p><b>RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO</b></p>	<p>Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Codice, il Responsabile Unico di Progetto è Giuseppe Di Gregorio.</p> <p>Ai sensi dell'art. 62 comma 13 del Codice, Sport e Salute è direttamente responsabile per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di FISG.</p> <p>Il RUP curerà i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento.</p> <p>La Stazione Appaltante, beneficiaria dell'intervento, nomina a sua volta Ippolito Sanfratello, in qualità di RUP per le attività di propria pertinenza.</p>

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
DOTT. DIEGO NEPI MOLINERIS**

